




Presidenza del Consiglio dei Ministri  
SEGRETARIATO GENERALE



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL  
ROMA 1



**ACCORDO PER LA COLLABORAZIONE SU ATTIVITÀ D'INTERESSE COMUNE**  
*ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241*

**TRA**

La **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** (nel seguito denominata “PCM”), Codice Fiscale 80188230587, con sede in Roma, Piazza Colonna n. 370 - c.a.p. 00187 - rappresentata dal Capo del Dipartimento per il personale Cons. Francesca Gagliarducci, in virtù delle deleghe conferite con decreti del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2017 e 16 febbraio 2017;

**E**

L'**AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1** (nel seguito denominata “ASL Roma 1”), C.F./P.I. 13664791004, con sede in Roma, Borgo Santo Spirito 3 – c.a.p. 00193 - rappresentata dal Direttore Generale Dott. Angelo TANESE;

congiuntamente “le Parti”,

**PREMESSO**

- che la normativa vigente, ed in particolare il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, comporta l'obbligo, per il datore di lavoro, di predisporre la sorveglianza sanitaria, cioè l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- che l'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2012, individua il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri come “datore di lavoro” per tutte le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, ad esclusione del Dipartimento della protezione civile, dei Commissariati di Governo nelle regioni a statuto speciale e della Scuola nazionale dell'amministrazione;
- che la PCM ha già provveduto ad una “valutazione dei rischi” derivanti dalle attività istituzionali ed è stato conseguentemente redatto, ai sensi degli articoli 17 e 28 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, il Documento di valutazione dei rischi – DVR, recante la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione (Dispositivi di protezione individuale – DPI) e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di salute e di sicurezza;

- che le attività lavorative svolte dal personale operante presso le sedi di lavoro ed in esterno obbligano il datore di lavoro alla programmazione di una sorveglianza sanitaria preventiva e periodica e alla predisposizione delle occorrenti misure per assicurare la salute e l'integrità psico-fisica dei lavoratori, tramite specifici piani di accertamenti e di sorveglianza sanitaria definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo conto degli indirizzi scientifici più avanzati;
- che i medici competenti possono avvalersi, per accertamenti diagnostici, ai sensi dell'art 39 comma 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il "datore di lavoro" che ne sopporta gli oneri;
- che la ASL Roma 1 ha fra i propri obiettivi istituzionali il perseguimento di obiettivi di prevenzione e tutela della salute individuale e collettiva, nonché la verifica delle misure predisposte per tale tutela anche nei luoghi di lavoro;
- che, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che la ASL RM 1 gestisce direttamente diverse strutture ospedaliere ed ambulatoriali, le cui funzioni istituzionali prevedono anche l'effettuazione di prestazioni mediche e di laboratorio necessarie per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria;
- che sussiste il carattere di ineludibilità dell'attività di sorveglianza sanitaria;
- che sussiste l'esigenza di procedere ai predetti adempimenti con criteri uniformi per favorire la massima omogeneità per tutto il personale della PCM;
- che l'Azienda ASL Roma 1 è in grado di garantire, con le proprie strutture sanitarie, l'effettuazione degli accertamenti sanitari specialistici previsti nei protocolli sanitari (esami ematochimici, elettrocardiogramma, esame vestibolare, test sostanze determinanti dipendenza e test alcolemico per gli autisti, etc...), assicurando modalità organizzative dedicate per favorire il tempestivo espletamento degli stessi;
- che la medesima ASL è in grado di garantire quotidianamente l'accesso ad un centro vaccinazioni internazionali e le eventuali profilassi vaccinali ritenute necessarie secondo i protocolli di sorveglianza sanitaria della PCM, erogate nel più breve tempo possibile al personale che si deve recare in viaggio per motivi di lavoro;
- che la medesima ASL può garantire l'accesso a percorsi specialistici concordati per la valutazione di disturbi che possano essere collegati a stress lavoro correlato;
- che è interesse comune della ASL e della PCM instaurare un rapporto di collaborazione al fine di individuare, tramite il presente accordo, soluzioni organizzative o procedurali, coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, eventualmente replicabili, finalizzate a promuovere la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, attraverso la riduzione dei rischi ed il miglioramento delle condizioni di lavoro;
- che costituisce, altresì, comune interesse delle parti addivenire all'elaborazione di dati statistici per la ricerca sulla salute di una porzione di popolazione sottoposta a rischi specifici, realizzabile attraverso la raccolta ed il trattamento dei dati anonimi riguardanti i dipendenti della PCM;
- che, per le ragioni sopra illustrate, la PCM e la ASL Roma 1, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e nel perseguimento dei rispettivi obiettivi, ritengono opportuno stipulare il presente accordo, ai sensi del richiamato articolo 15 della legge n. 241 del 1990 anche al fine di rendere l'azione amministrativa più efficiente, razionale e adeguata;

- che il presente accordo prevede il rimborso dei soli costi sostenuti dalla ASL per le attività oggetto della collaborazione, secondo i prontuari di cui agli allegati 1 e 2, il cui onere complessivo non è prevedibile in anticipo;
- che, in relazione alle caratteristiche delle attività oggetto di collaborazione come sopra descritte, sono rispettate tutte le condizioni di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "codice dei contratti pubblici" e che pertanto la sottoscrizione del suddetto accordo non rientra nell'ambito di applicazione del predetto codice;

**LE PARTI COME SOPRA INDIVIDUATE CONVENGONO E  
STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**ART. 1**

*(Premesse)*

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, sottoscritto ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990.

**ART. 2**

*(Oggetto)*

1. Oggetto del presente accordo tra la PCM e la ASL Roma 1 è la realizzazione di una collaborazione diretta a garantire una programmazione coordinata di interventi (visite specialistiche, esami di laboratorio e profilassi vaccinali), finalizzati ad integrare le attività di sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni, che prevede che il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialistici scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
2. La predetta collaborazione è, altresì, finalizzata all'individuazione di adeguati modelli organizzativi o procedurali finalizzati a promuovere, nel rispetto della normativa vigente e delle norme di buona tecnica, la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché all'elaborazione di dati statistici per la ricerca sulla salute di una porzione di popolazione sottoposta a rischi specifici, realizzabile attraverso la raccolta ed il trattamento di dati anonimi riguardanti i dipendenti della PCM.

**ART. 3**

*(Modalità di svolgimento delle attività)*

1. Le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente accordo saranno concordate fra la ASL Roma 1 e l'Ufficio del medico competente (UMC) della PCM.
2. Le visite specialistiche, gli esami di laboratorio e le eventuali profilassi vaccinali dovranno essere effettuati secondo i protocolli di sorveglianza sanitaria della PCM, di cui sono responsabili, per tutte le strutture della PCM aventi come "datore di lavoro" il Segretario Generale, i "medici competenti" dell'UMC.
3. La definizione delle sedi, delle giornate e dell'orario di svolgimento delle prestazioni di cui al presente accordo sarà concordato come stabilito dal comma 1.

## ART. 4

### *(Adempimenti delle Parti)*

1. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a collaborare per quanto previsto all'art. 2 del presente accordo, assicurando, in particolare, quanto le attività previste dai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. La ASL Roma 1 provvede a individuare i laboratori, gli ambulatori e i medici specialisti per lo svolgimento delle seguenti prestazioni:
  - esami ematochimici, sulla base dei gruppi di esami previsti dai protocolli di sorveglianza della PCM, con numero di dipendenti da sottoporre ad esami pari a circa 30/35 unità/mese;
  - analisi per alcolemia e droghe, con numero di dipendenti da visitare annualmente pari a circa 95 unità/anno;
  - visita cardiologica + ECG, con numero di dipendenti da visitare di circa 30/35 unità/mese;
  - visita otorino + esame audiometrico + prove vestibolari, con numero di dipendenti da visitare annualmente pari a circa 10 unità/anno;
  - visite infettivologiche + eventuali vaccinazioni, con numero di dipendenti da sottoporre a visite e a varie vaccinazioni pari a circa 20/30 unità/anno;
  - altre visite ed esami specialistici aggiuntivi, con numero di dipendenti da sottoporre a visite od esami annualmente pari a circa 10/20 unità/anno;

I numeri descritti sono orientativi poiché possono variare con la mobilità interna ed esterna del personale.

3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono effettuati presso gli ambulatori medici messi a disposizione dall' ASL Roma 1. Le modalità di accesso dei dipendenti della PCM saranno concordate preventivamente tra l'UMC della PCM ed un referente della ASL Roma 1.
4. Sarà cura della ASL Roma 1 indicare all'UMC il nome del referente e garantire un canale preferenziale per il tempestivo espletamento dei suddetti accertamenti, in modo che i dipendenti della PCM effettuino sia gli accertamenti ematochimici sia le visite e gli esami strumentali nella stessa mattinata.
5. I referti degli accertamenti effettuati saranno consegnati, in busta chiusa, ad un incaricato dell'UMC.
6. La ASL Roma 1 provvederà ad individuare i medici specialistici per praticare al personale della PCM le eventuali profilassi vaccinali da effettuarsi secondo i protocolli di sorveglianza sanitaria della PCM.
7. Copia della certificazione inerente le vaccinazioni praticate al personale della PCM sarà consegnata, in busta chiusa, ad un incaricato dell'UMC.

8. Le Parti si impegnano, altresì, ad elaborare tabelle annuali, in forma aggregata, contenenti i dati statistici rilevati, mediante le attività di sorveglianza sanitaria effettuate e a definire, modelli organizzativi o procedurali finalizzati a promuovere la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e delle norme di buona tecnica.

#### **ART. 5**

*(Durata dell'Accordo)*

1. La durata del presente accordo in via sperimentale è di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione.
2. L'eventuale rinnovo sarà concordato dalla PCM e dalla ASL Roma 1 almeno tre mesi prima della scadenza, al permanere delle reciproche esigenze delle Parti.
3. Ciascuna Parte può unilateralmente recedere dal presente accordo portando a conoscenza dell'altra Parte la propria volontà, con comunicazione scritta, anticipata via e-mail, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla risoluzione effettiva del rapporto

#### **ART. 6**

*(Oneri finanziari)*

1. Per tutte le visite specialistiche e le prestazioni richieste, la PCM rimborsa la ASL Roma 1, sulla base di quanto previsto nei prospetti allegati al presente accordo.
2. Ai fini del rimborso degli oneri di cui al comma 1, la ASL Roma 1 trasmette trimestralmente all'UMC l'elenco delle prestazioni effettuate nel corso del periodo di riferimento, con i relativi nominativi ed il corrispondente importo, calcolato secondo gli allegati di cui al comma 1, per la relativa approvazione. L'Ufficio del medico competente provvede all'attestazione di regolare esecuzione delle attività svolte.
3. A seguito della approvazione di cui al comma 2, la ASL Roma 1 emette la relativa fattura elettronica ai fini della conseguente liquidazione.

#### **ART. 7**

*(Gestione e coordinamento)*

1. Per la gestione del presente Accordo e al fine del coordinamento di tutte le attività che ne discendono vengono nominati i seguenti responsabili:
  - per la PCM: Cons. Brunella Vercelli, quale Coordinatore dell'UMC della PCM o, in caso di assenza o impedimento della medesima, dott.ssa Silvana Camilleri Coordinatore del Servizio di medicina del lavoro del medesimo Ufficio.
  - per la ASL Roma 1: Dott. Roberto Ieraci, Direttore UOC Centro Internazionale Vaccinazioni.

## ART. 8

*(Privacy)*

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i “*dati personali*” forniti, anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell’accordo medesimo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
2. Titolari del trattamento dei dati personali, di cui al comma 1, sono le Parti sottoscrittrici del presente accordo.

## ART. 9

*(Definizione delle controversie)*

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente accordo. In caso contrario, la risoluzione delle controversie in materia di validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo sono disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
2. Il presente accordo, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è sottoscritto con firma digitale.

Roma,

Letto, confermato e sottoscritto

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Il Capo del Dipartimento per il personale  
Cons. Francesca Gagliarducci

ASL Roma 1  
Il Direttore Generale  
Dr. Angelo Tanese

Firmato digitalmente da GAGLIARDUCCI  
FRANCESCA  
C=IT  
OU=PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI  
MINISTRI/80188230587

Allegato 2

9


## PREZZI VACCINI AGGIORNATO A MARZO 2017

CODICE PAGANTE	VACCINO	PREZZO UNITARIO
IN 001	Visita Infettivologica Specialistica	€ 30,68
IN 110	Somministrazione Synagis VRS	€ 0,00
IN 023	Vaccino Antiamarillico (Febbre Gialla)	€ 20,87
VA 41	Vaccino Antipapilloma Virus (HPV 4)	€ 43,50
IN 042	Vaccino AntiEpatite A+B Adulti	€ 37,69
IN 083	Vaccino AntiEpatite A+B Pediatrico	€ 25,58
VA 17.12	Vaccino AntiEpatite A Avaxim	€ 32,60
VA 17.8	Vaccino AntiEpatite A Pediatrico	€ 26,68
VA 104	Vaccino AntiEpatite B Adulti/cat a rischio	€ 20,86
IN 029	Vaccino AntiEpatite B Pediatrico HIV	€ 15,82
VA 1261	Vaccino Antitrotavirus	€ 44,04
VA 29	Malarone Adulti	€ 35,45
VA 29.1	Malarone Pediatrico	€ 13,20
IN 035	Vaccino Antipolio Salk IPV	€ 12,76
IN 096	Vaccino Antimeningococcico di tipo C coniugato	€ 15,48
VA 27.22	Vaccino Antimeningococcico A-C-W-Y Nimenrix	€ 44,60
VA 27.2	Vaccino Antimeningococcico A-C-W-Y Menveo	€ 55,90
VA 27.26	Vaccino Antimeningococcico B Bexsero	€ 79,53
IN 103	Vaccino Anti pneumococcico coniugato 13 val.	€ 55,81
VA 106	Vaccino Anti Zoster	€ 102,40
VA 102	Vaccino Antiemofilo B	€ 18,30
IN 039	Vaccino Antitifico Iniettabile Pollicaride VI	€ 15,90
IN 197	Vaccino Antidifto-Tetano-Pertosse Adulti	€ 19,66
VA 3.8	Vaccino Antidifto Tetano- Pertosse Pediatrico	€ 25,82
VA 3.8	Vaccino Antidifto Tetano- Pertosse- Polio Adulti	€ 25,82
IN 058	Vaccino Antirabbico Pre-esposizione HDCV	€ 35,75
IN 028	Vaccino Anti Morbillo-Parotite-Rosolia	€ 18,30
VA 10.4	Vaccino Anti Morbillo-Parotite-Rosolia-Varicella	€ 55,69
IN 010	Vaccino Anti Varicella ceppo Oka	€ 43,16
IN 037	Vaccino Anti Encefalite Giapponese	€ 73,33
IN 016	Vaccino Antiencefalite da Zecche TBE	€ 42,98
IN 100	Vaccino Anticolerico orale Dukoral	€ 27,45
IN 046	Certificato Esonero Internazionale per Febbre Gialla	€ 14,46
IN 082	Rilascio duplicato Certificazione Internazionale	€ 14,46

M

J

# TARIFFARIO



Ergovision	30,00
Visita oculistica con fondo oculare in miosi	35,00
Visita oculistica con fondo oculare in midriasi	55,00
Campo visivo	30,00
OCT	120,00
Pachimetria	50,00
Cicloplegia	31,00
Spirometria	35,00
Visita otorinolaringoiatrica	35,00
Esame vestibolare	31,00
Esame audiometrico	25,00
Visita ortopedica	35,00
Visita fisiatrica	35,00
Visita neurologica	35,00
Visita cardiologica	35,00
Visita psichiatrica	35,00
Visita allergologica	35,00
Elettrocardiogramma	35,00
Ecocardiocolordoppler	78,00
EC.G. Holter	78,00
Holter pressorio	60,00
RX Torace	29,00
RX colonna in toto	50,00
RX colonna singolo tratto ( cervicale, dorsale, lombare, lombo-sacrale)	30,00
RX mano	27,00
Elettromiografia ( per ogni segmento studiato)	25,00
Alcool test con Etilometro	22,00
Drug test su urine	55,00
Prelievo venoso	5,00
Esami ematici come da protocollo: Protocollo esami ematici emocromo, GOT, GPT, Gamma GT. Bilirubina totale e frazionata, Protidogramma, Fosfatasi alcalina, Vas, Trigliceridi Colesterolo totale e frazionato, Glicemia, Azotemia, Creatininemia.	105,00
PCR	5,00
FT3, FT4, TSH, Anticorpi antitireoglobulina, Anticorpi antiperoxidasi	100,00
Esame urine completo 100	6,00








# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **SEGRETARIATO GENERALE DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE**

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e in particolare l’articolo 15 laddove prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

**VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e in particolare l’articolo 34 concernente le competenze del Dipartimento per il personale;

**VISTO** l’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2012, che individua il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri come “datore di lavoro” per tutte le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, ad esclusione del Dipartimento della protezione civile, dei Commissariati di Governo nelle regioni a statuto speciale e della Scuola nazionale dell’amministrazione;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché riordino della disciplina in materia di contratti pubblici”;

**VISTO** il decreto del Segretario Generale 18 luglio 2016 e successive modificazioni, concernente l’organizzazione interna del Dipartimento per il personale;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2016, recante l’approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2017;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2016, con il quale è stato conferito al cons. Paolo Aquilanti l’incarico di Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 2017, con il quale al consigliere Francesca Gagliarducci, dirigente di prima fascia del ruolo del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per il personale;

**VISTO** il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2017, con il quale, a decorrere dal 27 gennaio 2017, al consigliere Francesca Gagliarducci è stata delegata l’adozione dei provvedimenti di competenza del Dipartimento per il personale, nonché sono state assegnate in gestione le

risorse finanziarie, unitamente ai poteri di spesa di alcuni capitoli relativi alle attività proprie del Dipartimento, appartenenti al centro di responsabilità n. 1, Segretariato generale del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017, con il quale, a decorrere dal 27 gennaio 2017, al Capo Dipartimento per il personale sono state delegate le funzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

**CONSIDERATO** che le attività lavorative svolte dal personale operante presso le sedi di lavoro e in esterno obbligano il datore di lavoro alla programmazione di una sorveglianza sanitaria preventiva e periodica e alla predisposizione delle occorrenti misure per assicurare la salute e l'integrità psico-fisica dei lavoratori, tramite specifici piani di accertamenti e di sorveglianza sanitaria definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo conto degli indirizzi scientifici più avanzati;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, per la realizzazione di accertamenti diagnostici i medici competenti possono avvalersi della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri;

**TENUTO CONTO** che, in adempimento di quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai fini dell'espletamento degli accertamenti sanitari svolti nei confronti dei lavoratori delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui è datore di lavoro il Segretario Generale, l'amministrazione si è avvalsa finora delle prestazioni fornite dalla ASL Roma A, sulla base di un accordo stipulato con la stessa nell'ottobre del 1997;

**VISTA** la nota 31216 del 14 luglio 2017, con la quale il Coordinatore dell'Ufficio del medico competente rappresenta l'opportunità di avvalersi delle prestazioni sanitarie erogate dalla ASL RM 1, risultante dall'accorpamento della ASL Roma A con la ASL Roma E, ai fini dell'espletamento degli accertamenti sanitari previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**TENUTO CONTO** che, a seguito dell'istituzione della ASL Roma 1 mediante accorpamento della ASL Roma A con la ASL Roma E, al fine di garantire la continuità degli accertamenti sanitari a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, occorre procedere alla sottoscrizione di un nuovo accordo con la ASL Roma 1;

**CONSIDERATO** che la ASL Roma 1 ha fra le proprie finalità istituzionali il perseguimento di obiettivi di prevenzione e tutela della salute individuale e collettiva, nonché la verifica delle misure predisposte per tale tutela anche nei luoghi di lavoro;

**CONSIDERATO** che la ASL Roma 1 gestisce direttamente diverse strutture ospedaliere e ambulatoriali, le cui funzioni istituzionali prevedono anche l'effettuazione di prestazioni mediche e di laboratorio necessarie per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria;

**CONSIDERATO** che sussiste il carattere di ineludibilità dell'attività di sorveglianza sanitaria;

**CONSIDERATO** che l'Azienda ASL Roma 1 è in grado di garantire, con le proprie strutture sanitarie, l'effettuazione degli accertamenti sanitari specialistici previsti nei protocolli sanitari (esami ematochimici, elettrocardiogramma, esame vestibolare, test sostanze determinanti dipendenza e test alcolemico per gli autisti, ecc.), assicurando modalità organizzative dedicate per favorire il tempestivo espletamento degli stessi;

**CONSIDERATO** che la medesima ASL è in grado di garantire quotidianamente l'accesso a un centro vaccinazioni internazionali e le eventuali profilassi vaccinali ritenute necessarie secondo i protocolli di sorveglianza sanitaria della PCM, erogandole nel più breve tempo possibile al personale che si deve recare in viaggio per motivi di lavoro;

**CONSIDERATO** che la medesima ASL può garantire l'accesso a percorsi specialistici concordati per la valutazione di disturbi che possano essere collegati a stress lavoro correlato;

**CONSIDERATO** che è interesse comune della ASL e della PCM instaurare un rapporto di collaborazione al fine di individuare, tramite un apposito accordo, soluzioni organizzative e procedurali, coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, eventualmente replicabili, finalizzate a promuovere la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, attraverso la riduzione dei rischi ed il miglioramento delle condizioni di lavoro;

**CONSIDERATO** che costituisce, altresì, comune interesse delle parti addivenire all'elaborazione di dati statistici per la ricerca sulla salute di una porzione di popolazione sottoposta a rischi specifici, realizzabile attraverso la raccolta ed il trattamento dei dati anonimi riguardanti i dipendenti della PCM;

**CONSIDERATO** che l'accordo potrà prevedere il rimborso dei soli costi sostenuti dalla ASL per le attività oggetto della collaborazione, secondo i prontuari forniti dalla ASL, il cui onere complessivo non è preventivabile in anticipo;

**CONSIDERATO** che, in relazione alle caratteristiche delle attività oggetto di collaborazione come sopra descritte, sono rispettate tutte le condizioni di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "codice dei contratti pubblici" e che pertanto la sottoscrizione del suddetto accordo non rientra nell'ambito di applicazione del predetto codice;

**RITENUTO** di poter imputare il rimborso dei costi derivanti dall'esecuzione dell'accordo sul pertinente capitolo di bilancio 148 "Spese per accertamenti sanitari obbligatori del personale e per gli adempimenti di cui al D. Lgs. 626/1994" del Centro di responsabilità 1 – Segretariato generale dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 2017, e di provvedere in fase di previsione di bilancio alla stima degli ulteriori oneri per gli esercizi finanziari successivi all'anno 2017 e fino alla scadenza dell'accordo stesso;

**VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento per il personale del 6 febbraio 2017, con il quale al consigliere Fabio Fanelli, coordinatore dell'Ufficio per il trattamento economico del personale, a decorrere dal 27 gennaio 2017, è stata delegata la gestione, unitamente ai relativi poteri di spesa, delle risorse finanziarie di alcuni capitoli di bilancio afferenti le competenze proprie dell'Ufficio;

**RITENUTO** di revocare la su menzionata delega, conferita con il citato decreto del 6 febbraio 2017, al cons. Fabio Fanelli, coordinatore dell'Ufficio per il trattamento economico del personale, esclusivamente in relazione alla adozione del presente provvedimento di autorizzazione alla stipula dell'accordo con la ASL Roma 1, nonché alla sottoscrizione dell'accordo medesimo e alla successiva approvazione dello stesso, ferma restando in capo al medesimo cons. Fanelli la gestione delle risorse del capitolo 148 del CdR 1 – Segretariato generale;

## **DETERMINA**

### **Articolo 1**

1. Per le motivazioni indicate in premessa, parte integrante del presente dispositivo, ritenuto di revocare la delega conferita con il decreto del Capo del Dipartimento per il personale 6 febbraio 2017 al cons. Fabio Fanelli, coordinatore dell'Ufficio per il trattamento economico del personale, esclusivamente in relazione all'adozione del presente provvedimento di autorizzazione alla stipula dell'accordo con la ASL Roma 1, nonché alla sottoscrizione dell'accordo stesso e alla successiva approvazione, ferma restando in capo al medesimo cons. Fabio Fanelli la gestione delle risorse del capitolo 148 del CdR 1 – Segretariato generale, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sottoscrizione dell'Accordo con la ASL Roma 1, finalizzato:
  - a. a garantire una programmazione coordinata di interventi (visite specialistiche, esami di laboratorio e profilassi vaccinali), diretti a integrare le attività di sorveglianza sanitaria prescritte dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - b. all'individuazione di adeguati modelli organizzativi e procedurali finalizzati a promuovere, nel rispetto della normativa vigente e delle norme di buona tecnica, la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;

- c. alla elaborazione di dati statistici per la ricerca sulla salute di una porzione di popolazione sottoposta a rischi specifici, realizzabile attraverso la raccolta ed il trattamento di dati anonimi riguardanti i dipendenti della PCM.

**Articolo 2**

1. La relativa spesa graverà sul capitolo 148 "Spese per accertamenti sanitari obbligatori del personale e per gli adempimenti di cui al D. Lgs. 626/1994" del Centro di responsabilità 1 – Segretariato generale dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 2017, e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli esercizi finanziari successivi.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

cons. *Francesca Gagliarducci*

Roma, 04 AGO. 2017





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **SEGRETARIATO GENERALE DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE**

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e in particolare l’articolo 15 laddove prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

**VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e in particolare l’articolo 34 concernente le competenze del Dipartimento per il personale;

**VISTO** l’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2012, che individua il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri come “datore di lavoro” per tutte le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, ad esclusione del Dipartimento della protezione civile, dei Commissariati di Governo nelle regioni a statuto speciale e della Scuola nazionale dell’amministrazione;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché riordino della disciplina in materia di contratti pubblici”;

**VISTO** il decreto del Segretario Generale 18 luglio 2016 e successive modificazioni, concernente l’organizzazione interna del Dipartimento per il personale;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2016, recante l’approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2017;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2016, con il quale è stato conferito al cons. Paolo Aquilanti l’incarico di Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 2017, con il quale al consigliere Francesca Gagliarducci, dirigente di prima fascia del ruolo del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per il personale;

**VISTO** il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2017, con il quale, a decorrere dal 27 gennaio 2017, al consigliere Francesca Gagliarducci è stata delegata l’adozione dei provvedimenti di competenza del Dipartimento per il personale, nonché sono state assegnate in gestione le

risorse finanziarie, unitamente ai poteri di spesa di alcuni capitoli relativi alle attività proprie del Dipartimento, appartenenti al centro di responsabilità n. 1, Segretariato generale del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017, con il quale, a decorrere dal 27 gennaio 2017, al Capo Dipartimento per il personale sono state delegate le funzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

**CONSIDERATO** che le attività lavorative svolte dal personale operante presso le sedi di lavoro e in esterno obbligano il datore di lavoro alla programmazione di una sorveglianza sanitaria preventiva e periodica e alla predisposizione delle occorrenti misure per assicurare la salute e l'integrità psico-fisica dei lavoratori, tramite specifici piani di accertamenti e di sorveglianza sanitaria definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo conto degli indirizzi scientifici più avanzati;

**VISTA** la nota 31216 del 14 luglio 2017, con la quale il Coordinatore dell'Ufficio del medico competente ha rappresentato l'opportunità di avvalersi delle prestazioni sanitarie erogate dalla ASL RM 1, risultante dall'accorpamento della ASL Roma A con la ASL Roma E, ai fini dell'espletamento degli accertamenti sanitari previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**CONSIDERATO** che la ASL Roma 1 ha fra le proprie finalità istituzionali il perseguimento di obiettivi di prevenzione e tutela della salute individuale e collettiva, nonché la verifica delle misure predisposte per tale tutela anche nei luoghi di lavoro;

**CONSIDERATO** che la ASL Roma 1 gestisce direttamente diverse strutture ospedaliere e ambulatoriali, le cui funzioni istituzionali prevedono anche l'effettuazione di prestazioni mediche e di laboratorio necessarie per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria;

**CONSIDERATO** che sussiste il carattere di ineludibilità dell'attività di sorveglianza sanitaria;

**CONSIDERATO** che l'Azienda ASL Roma 1 è in grado di garantire, con le proprie strutture sanitarie, l'effettuazione degli accertamenti sanitari specialistici previsti nei protocolli sanitari (esami ematochimici, elettrocardiogramma, esame vestibolare, test sostanze determinanti dipendenza e test alcolemico per gli autisti, ecc.), assicurando modalità organizzative dedicate per favorire il tempestivo espletamento degli stessi;

**CONSIDERATO** che la medesima ASL è in grado di garantire quotidianamente l'accesso a un centro vaccinazioni internazionali e le eventuali profilassi vaccinali ritenute necessarie secondo i protocolli di sorveglianza sanitaria della PCM, erogandole nel più breve tempo possibile al personale che si deve recare in viaggio per motivi di lavoro;

**CONSIDERATO** che è interesse comune della ASL e della PCM instaurare un rapporto di collaborazione al fine di individuare, tramite un apposito accordo, soluzioni organizzative e procedurali, coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, eventualmente replicabili, finalizzate a promuovere la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, attraverso la riduzione dei rischi ed il miglioramento delle condizioni di lavoro;

**CONSIDERATO** che costituisce, altresì, comune interesse delle parti addivenire all'elaborazione di dati statistici per la ricerca sulla salute di una porzione di popolazione sottoposta a rischi specifici, realizzabile attraverso la raccolta ed il trattamento dei dati anonimi riguardanti i dipendenti della PCM;

**CONSIDERATO** che l'accordo potrà prevedere il rimborso dei soli costi sostenuti dalla ASL per le attività oggetto della collaborazione, secondo i prontuari forniti dalla ASL, il cui onere complessivo non è preventivabile in anticipo;

**CONSIDERATO** che, in relazione alle caratteristiche delle attività oggetto di collaborazione come sopra descritte, sono rispettate tutte le condizioni di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "codice dei contratti pubblici" e che pertanto la sottoscrizione del suddetto accordo non rientra nell'ambito di applicazione del predetto codice;

**RITENUTO** di poter imputare il rimborso dei costi derivanti dall'esecuzione dell'accordo sul pertinente capitolo di bilancio 148 "Spese per accertamenti sanitari obbligatori del personale e per gli adempimenti di cui al D. Lgs. 626/1994" del Centro di responsabilità 1 – Segretariato generale dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 2017, e di tenere conto, in fase di previsione di bilancio, degli ulteriori oneri per gli esercizi finanziari successivi all'anno 2017 e fino alla scadenza dell'accordo stesso;

**VISTA** la propria determina, datata 4 agosto 2017, con la quale è stata autorizzata la stipula di un accordo di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la ASL Roma 1, sulla base delle necessità rilevate dall'Ufficio del medico competente, finalizzato a garantire una programmazione coordinata di interventi diretti a integrare le attività di sorveglianza sanitaria prescritte dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a individuare adeguati modelli organizzativi e procedurali finalizzati a promuovere la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché a elaborare dati statistici per la ricerca sulla salute di una porzione di popolazione sottoposta a rischi specifici;

**VISTO** l'accordo di collaborazione volto alla realizzazione delle finalità sopra espresse, sottoscritto digitalmente tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la ASL Roma 1, rispettivamente in data 31 agosto 2017 e 4 settembre 2017, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

**VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento per il personale del 6 febbraio 2017, con il quale al consigliere Fabio Fanelli, coordinatore dell'Ufficio per il trattamento economico del personale, a decorrere dal 27 gennaio 2017, è stata delegata la gestione, unitamente ai relativi poteri di spesa, delle risorse finanziarie di alcuni capitoli di bilancio afferenti le competenze proprie dell'Ufficio;

**CONSIDERATO** che, ai sensi della citata determina in data 4 agosto 2017, la su menzionata delega conferita al cons. Fabio Fanelli, con proprio decreto del 6 febbraio 2017, è stata revocata esclusivamente in relazione all'adozione del provvedimento di autorizzazione a stipulare l'accordo di collaborazione con la ASL Roma 1 e al presente provvedimento di approvazione dell'accordo stesso, ferma restando in capo al medesimo cons. Fanelli la gestione delle risorse del capitolo 148 del CdR 1 – Segretariato generale,

## **DETERMINA**

### **Articolo 1**

1. Per le motivazioni indicate in premessa, parte integrante del presente dispositivo, è approvato l'Accordo, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il personale e la ASL Roma 1, finalizzato:
  - a. a garantire una programmazione coordinata di interventi (visite specialistiche, esami di laboratorio e profilassi vaccinali), diretti a integrare le attività di sorveglianza sanitaria prescritte dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - b. all'individuazione di adeguati modelli organizzativi e procedurali finalizzati a promuovere, nel rispetto della normativa vigente e delle norme di buona tecnica, la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - c. alla elaborazione di dati statistici per la ricerca sulla salute di una porzione di popolazione sottoposta a rischi specifici, realizzabile attraverso la raccolta ed il trattamento di dati anonimi riguardanti i dipendenti della PCM.

**Articolo 2**

1. La relativa spesa graverà sul cap. 148 "Spese per accertamenti sanitari obbligatori del personale e per gli adempimenti di cui al D. Lgs. 626/1994" del Centro di responsabilità 1 - Segretariato generale dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 2017 e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli esercizi finanziari successivi.

Roma,

04 SET. 2017

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

cons. *Francesca Gagliarducci*

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SEGRETARIATO GENERALE  
UFFICIO DI BILANCIO E RAGIONERIA**

VISTO E ANNOTATO AL N. *2410/2017*  
Roma li *09/10/2017*

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

